

Codice A1410A

D.D. 24 novembre 2017, n. 754

**Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativa al trasferimento della struttura "Massa Deregibus" da Corio (TO) a San Carlo Canavese (TO).
Parere negativo.**

Con nota del 19/05/2017 (prot. n. 12007/A1410A del 25/05/2017), il Comune di San Carlo C.se (TO) ha inoltrato agli uffici regionali, a nome e per conto del legale rappresentante di "Villa Grazia S.r.l." (Strada Poligono n. 2, San Carlo Cse), una richiesta di verifica di compatibilità inerente il trasferimento della struttura socio sanitaria "Massa Deregibus", sita in Corio (TO) in Piazza Caduti per la Libertà n. 18, in una struttura di nuova costruzione da realizzarsi in San Carlo C.se (TO), Strada Poligono n. 2.

Al fine di avviare il procedimento amministrativo, gli uffici regionali – con nota del 14/06/2017 (prot. n. 13179/A1410A), inviata per conoscenza sia al Comune di Corio sia al Comune di San Carlo C.se - richiedevano formalmente al legale rappresentante di "Villa Grazia S.r.l." di fornire agli uffici regionali copia dei titoli giuridici (titolo di disponibilità dell'attività che si intende trasferire) legittimanti la richiesta di trasferimento della struttura socio sanitaria "Massa Deregibus" dal Comune di Corio (TO) al Comune di San Carlo C. se (TO). In attesa di ricevere quanto richiesto, si interrompevano i termini del procedimento.

Con nota del 27/06/2017 (prot. n. 14336/A1410A del 29/06/2017), integrata con nota del 18/07/2017 (prot. n. 16701/A1410A del 4/08/2017), il legale rappresentante di "Villa Grazia S.r.l." inoltrava agli uffici regionali, copia del "Contratto per la concessione in uso della struttura di proprietà comunale ex Casa di Riposo *Massa Deregibus* per l'esercizio di attività di ricovero per anziani", sottoscritto il giorno 11/02/1992 dal sindaco pro-tempore di Corio (TO) e dal sig. Antonio Remondino. Nella nota suddetta si specificava che *"... omissis ... il provvedimento comunale di concessione d'uso dell'immobile non riguarda l'accreditamento e che i posti letto autorizzati, la cui titolarità è della società istante, sono un bene aziendale immateriale non ricompreso nel rapporto di concessione dell'immobile ... omissis ..."*.

Con nota del 31/08/2017 (prot. n. 17905/A1410A), gli uffici regionali richiedevano al Comune di Corio: *"...omissis ... di chiarire il contenuto del rapporto giuridico esistente tra lo stesso Comune di Corio e Villa Grazia S.r.l. con riferimento all'attività di RSA ora situata e svolta in Corio ed oggetto della richiesta di trasferimento nel Comune di San Carlo C.se; di precisare la titolarità originaria dell'attività di Casa di Riposo (ora RSA), se in capo al Comune di Corio (e quindi oggetto della concessione) oppure se sorta autonomamente in capo al concessionario, con la conseguenza che tale attività – comprendente i posti letto autorizzati ed accreditati – possa essere trasferibile ... omissis ..."*.

Con nota dell'11/10/2017 (prot. n. 20565/A1410A del 12/10/2017), il Comune di Corio inoltrava agli uffici regionali copiosa documentazione (nota prot. n. 1117 del 14/03/1986; deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/1991; contratto rep. n. 529 dell'11/02/1992; contratto aggiuntivo rep. n. 599 del 20/01/1994; deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 15/10/1993) da cui, a parere del mittente della nota suddetta: *"... omissis ... si evince che oggetto della concessione fosse anche la gestione dell'attività da parte del Comune, che ne aveva presupposto la titolarità in capo a se medesimo ... omissis ..."*.

Dopo attenta verifica di tutta la documentazione acquisita, con nota del 25/10/2017 (prot. n. 21490/A1410A), gli uffici regionali comunicavano al legale rappresentante di "Villa Grazia S.r.l." (e

per conoscenza ai sindaci di San Carlo Canavese e di Corio) i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 14/2014:

“... omissis ...il presentatore, tramite il Comune di San Carlo C.se, dell'istanza di verifica di compatibilità volta al trasferimento della struttura non risulta avere il titolo giuridico di disponibilità idoneo al trasferimento. Infatti, dagli atti presentati sia dal richiedente signora Giacomina Remondino (legale rappresentante “Villa Grazia s.r.l.”), che dalla documentazione presentata dal Comune di Corio – nota prot. n. 1117 del 14/03/1986; deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/1991; contratto rep. n. 529 dell'11/02/1992; contratto aggiuntivo rep. n. 599 del 20/01/1994; deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 15/10/1993 – non emerge la disponibilità piena dell'attività di RSA in capo al richiedente, bensì soltanto una disponibilità limitata nel tempo e nell'oggetto. In nessuno degli atti prodotti, disciplinanti il rapporto giuridico tra il Comune di Corio e l'attuale gestore della struttura, è prevista la facoltà di quest'ultimo di trasferire in altro luogo l'attività di RSA, anzi plurimi obblighi di servizio indicano l'opposto:

- all'art. 9 del “Contratto per la concessione in uso della struttura di proprietà comunale ex Casa di Riposo “Massa Deregibus” per l'esercizio di attività di ricovero per anziani”, sottoscritto il giorno 11/02/1992 dall'allora Sindaco di Corio C. se (TO) e dal sig. Antonio Remondino dello stesso contratto è stabilito: *“Il presente atto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggette all'I.V.A. verrà sottoposto a registrazione e tassa fissa”,* indicando come oggetto del contratto prestazioni di servizi e non uso di un immobile;
- nella “Bozza di convenzione” (contratto aggiuntivo rep. n. 599 del 20.01.1994), è previsto:
 - all'art. 6, *“... L'attività deve essere svolta dal concessionario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale ed attrezzature. Il concessionario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese nel settore e degli accordi integrativi dello stesso”;*
 - all'art. 8, *“Il concessionario si impegna a far utilizzare il servizio mensa della struttura ai cittadini residenti di Corio, individuati dal Comune e che versano in particolari disagiate condizioni, per un numero pari almeno al 35% dei posti letto della struttura. Tale utilizzo deve avvenire secondo un regolamento approvato dal Comune ed a condizioni economiche determinate sulla base di obiettivi elementi di costo”;*
 - all'art. 10, *“Il concessionario si impegna a privilegiare l'utilizzo dei posti letto in favore dei coriesi”;*
 - all'art. 11, *“Il concessionario si impegna ad effettuare incontri periodici concordati con il Comune per la valutazione di eventuali problematiche connesse alla gestione della struttura”,* all'art. 16, che *“E' fatto divieto assoluto di subappalto della gestione del presidio socio-assistenziale, nonché della cessione del contratto a terzi, pena la decadenza....”.*

Sono decorsi i dieci giorni previsti dall'art. 17, comma 1, della citata legge regionale n. 14/2014, per la presentazione di osservazioni scritte o documenti da parte dell'interessato in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, senza che lo stesso abbia presentato osservazioni scritte e documenti.

Pertanto, sono confermati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comunicati con nota del 25/10/2017, prot. n. 21490/A1410A, sopra riportati, che non consentono di accogliere l'istanza e ne consegue l'espressione di parere negativo al trasferimento della struttura socio sanitaria “Massa

Deregibus”, sita in Corio (TO) in Piazza Caduti per la Libertà n. 18, in una struttura di nuova costruzione da realizzarsi in San Carlo C.se (TO), Strada Poligono n. 2.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 8 ter del D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l’art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell’art. 8/ter del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. - inoltrata agli uffici regionali dal Comune di San Carlo C.se (TO) a nome e per conto del legale rappresentante di “Villa Grazia S.r.l.” (Strada Poligono n. 2, San Carlo Cse) - inerente il trasferimento della struttura socio sanitaria “Massa Deregibus”, sita in Corio (TO) in Piazza Caduti per la Libertà n. 18, in una struttura di nuova costruzione da realizzarsi in San Carlo C.se (TO), Strada Poligono n. 2, per i motivi ostativi indicati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli